



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Originale

ORDINANZA SINDACALE

N. 41 DEL 18/07/2017

OGGETTO: LUNGA NOTTE ARONESE 2017:

- 1) DEROGA AGLI ORARI DI EFFETTUAZIONE DELLA MUSICA NELL'AMBITO DEI PUBBLICI ESERCIZI, STABILIMENTI BALNEARI E SIMILARI**
- 2) DIVIETO DI UTILIZZO DI CONTENITORI IN VETRO, LATTINE O CONTENITORI DI PLASTICA CON TAPPO O CON LIQUIDO CONGELATO**
- 3) SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI**

IL SINDACO

Considerato che nei giorni 22 e 23 luglio 2017 avrà svolgimento la manifestazione "Lunga Notte Aronese";

Richiamate:

- l'ordinanza sindacale n. 30 del 05.07.07 e s.m. e i. "Disciplina comunale degli orari di esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle attività di intrattenimento";
- L'ordinanza sindacale n. 4 del 11/01/2013;
- L'ordinanza sindacale n. 41 del 18/06/2013 " Orari e periodo di esercizio delle strutture destinate a stabilimento balneare, spiaggia attrezzata, solarium o similari e delle annesse attività ludico-ricreative e di somministrazione alimenti e bevande";
- L'ordinanza sindacale n. 33 del 16/06/2017 "Disposizioni in merito agli orari e modalità di svolgimento delle attività musicali all'aperto nelle strutture destinate a stabilimento balneare, spiaggia attrezzata, solarium, impianti sportivi e similari e nelle annesse attività di somministrazione;
- L'ordinanza sindacale n. 40 del 06/07/2017 "Divieto di vendita e consumo per asporto di bevande in contenitori e bottiglie di vetro o lattine per il periodo 07.07.2017 al 01.01.2018....";

Considerato che sia l'ordinanza sindacale n. 30/2007 che l'ordinanza sindacale n. 33 del 16/06/2017 prevedono che " *in occasione di eventi straordinari a carattere temporaneo quali manifestazioni locali, fiere, sagre, e in particolari ricorrenze di carattere popolare, nelle giornate festive a carattere nazionale o patronale e nella settimana di Ferragosto (dalla domenica*

precedente il 15 agosto alla domenica successiva), il Sindaco, con apposita ordinanza, può prevedere deroghe all'orario di chiusura degli esercizi nonché agli orari di cui all'art. 8 della sopraccitata ordinanza”;

Rilevata pertanto la necessità di prevedere deroga:

- all'orario di svolgimento della musica, ed in particolare dei piccoli trattenimenti musicali, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, negli stabilimenti balneari e similari e negli impianti sportivi al fine di consentire agli stessi di poter effettuare musica in deroga agli orari previsti dalle suddette ordinanze durante i festeggiamenti della manifestazione Lunga Notte Aronese;

Tenuto conto inoltre che l'evento richiamerà sicuramente una moltitudine di persone che acquisterà bevande consumandole anche in strada;

Rilevato che potrebbero registrarsi episodi comportanti pericolo per la pubblica incolumità a causa dell'utilizzo di contenitori di vetro e lattine o contenitori di plastica con tappo o con liquido congelato;

Richiamata la nota prefettizia prot. 44004 del 07/07/2017 recante “Misure in materia di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”;

Ritenuto pertanto necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di qualsiasi episodio pericoloso per l'incolumità di chi vorrà partecipare alla manifestazione;

Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 8 del D.L. 14/2017 convertito con la legge n. 48 del 18 aprile 2017;

Tenuto conto che il suddetto divieto ha carattere di eccezionalità e di temporaneità;

Ritenuto di applicare il suddetto divieto all'intero territorio cittadino;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamata in merito la nota prefettizia prot. n. 44804 del 12/07/2017 contenente ulteriori prescrizioni e l'invito a prevedere il divieto di vendita e somministrazione di superalcolici dopo le ore 23,00;

Accertata la propria competenza a decidere in merito;

Vista la L.R. 38/06;

Vista la L.R. 28/99;

Visti gli artt. 50 commi 7 e 7 bis e 54 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

DISPONE

1) In occasione dei festeggiamenti della “Lunga Notte Aronese 2017” previsti il 22 e 23 luglio 2017:

a) I PICCOLI INTRATTENIMENTI MUSICALI E LA DIFFUSIONE DELLA MUSICA ALL'ESTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI, STABILIMENTI BALNEARI E SIMILARI , POTRANNO ESSERE REALIZZATI :

- FINO ALLE ORE 2,00 DEL GIORNO 23 luglio 2017
- FINO ALLE ORE 00,30 DEL GIORNO 24 luglio 2017

PURCHE' NEI LIMITI DI EMISSIONE SONORA PREVISTI DAL VIGENTE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE ATTIVITA' RUMOROSE APPROVATO DAL C.C. N. 18 DEL 17/01/2013 E DAL VIGENTE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

2) Durante i festeggiamenti della “Lunga Notte Aronese 2017” previsti il 22 e 23 luglio 2017:

- a) Alle attività di commercio in sede fissa e su area pubblica, di artigianato alimentare, di somministrazione, di intrattenimento e similari è fatto assoluto divieto di vendere e somministrare bevande in contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri e simili), alluminio (es. lattine), in contenitori di plastica con tappo e con liquido congelato. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica. Il divieto è esteso anche al servizio al bancone, al servizio d'asporto e alla somministrazione effettuata sulle aree adibite ai dehors. Per la vendita di bevande in contenitori di plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
- b) Per il consumo al tavolo all'interno dei locali resta ferma la somministrazione secondo le consuete modalità;
- c) E' fatto altresì divieto di utilizzo, per il consumo di bevande, di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, contenitori di plastica con tappo e con liquido congelato nelle aree pubbliche e aperte al pubblico (compresi i dehors degli esercizi pubblici);

3) E' fatto divieto di vendere e somministrare superalcolici (con gradazione alcolica oltre i 21 gradi) dopo le ore 23,00.

4) Alle attività di cui alla precedente lett. a) è fatto obbligo di esporre apposito avviso informativo visibile per i consumatori del locale, anche in prossimità delle casse dove avviene il pagamento della consumazione o dell'acquisto indicante i divieti di cui ai punti 1,2 e 3

RIBADISCE

che in ogni caso, ai sensi dell'art. 54 della L.120/2010:

- **i locali pubblici muniti della licenza prevista dall'art. 86 del T.U.L.P.S.** e che **effettuano attività di vendita e somministrazione di alcolici o superalcolici (BAR, RISTORANTI, DISCOTECHE, CIRCOLI RICREATIVI-SPORTIVI-SOCIALI, ecc.):**
 - 1) Se sono aperti dopo le 24, devono mettere a disposizione degli avventori un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico per verificare volontariamente il proprio stato di idoneità alla guida. Non occorre un etilometro omologato, ma basta un precursore chimico, anche monouso.

- 2) Devono esporre, all'entrata, all'uscita e all'interno del locale, una tabella che riproduce la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica ed anche le quantità di alcool che determinano il superamento del tasso alcolemico
- **I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato (con superficie di vendita inferiore a mq. 250), di cui all'art. 7 del D.Lgs. 114/98 (NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI E ATTIVITA' ARTIGIANALI ALIMENTARI CHE SIANO ABILITATE ANCHE ALLA VENDITA DI BEVANDE e simili)**
- 3) devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 24 alle ore 6.

DISPONE INOLTRE

Il presente provvedimento revoca e sostituisce l'ordinanza sindacale n. 40 del 06/07/2017, esclusivamente per la parte relativa alle disposizioni previste per i festeggiamenti della Lunga Notte Aronese 2017.

AVVERTE

Per la violazione alle disposizioni di cui al punto 1) si applicano le sanzioni previste dalle ordinanze di riferimento (n. 30 del 05.07.07 e n. 33 del 16/06/2017).

Per le altre violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, se non specificamente sanzionate da norme di legge nazionale o regionale, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

E' fatto salvo quanto previsto all'art. 650 del Codice Penale stesso.

La presente ordinanza verrà resa pubblica attraverso apposizione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, e, qualora ritenuto opportuno, notificata a mano o tramite posta elettronica certificata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Gli agenti della Polizia Locale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Arona, li 18/07/2017

IL SINDACO
Alberto Luigi Gusmeroli
firmato digitalmente